

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP****Allegato 4**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Dati dell'intermediario per la quale è svolta l'attività di distribuzione

Denominazione sociale: TREVIGROUP S.R.L.

Iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 22/04/2007, con il numero A000165858

**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce per nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione: ALLIANZ S.P.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG, ALLIANZ DIRECT S.P.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC, INTER PARTNER ASSISTANCE SA AWP P&C S.A., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, XL INSURANCE COMPANY SE.

L'intermediario ha o potrebbe avere affari con i seguenti intermediari di assicurazione: A.P.P. BROKER, MAG S.P.A., A&B BROKER S.R.L.

**Sezione II – Informazioni sull'attività svolta di distribuzione e consulenza**

L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007.

L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni: le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

L'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, a seconda delle differenti esigenze di protezione e topologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità dei contratti.

**Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso percepito da: ALLIANZ S.P.A., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG, ALLIANZ DIRECT S.P.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC, INTER PARTNER ASSISTANCE SA AWP P&C S.A., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, XL INSURANCE COMPANY SE; ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

L'intermediario, per l'attività di consulenza, percepisce un onorario a carico del cliente dell'importo imponibile di 250,00 €/h oppure, se non determinabile, pari al 10% dell'ammontare del premio annuo o premio annuo presumibile con il minimo di 80,00 € imponibili. Nel caso in cui, all'esito dell'incarico, il Cliente sottoscriva uno o più contratti assicurativi con l'intermediazione del Consulente, il prezzo concordato nel presente conferimento di incarico verrà ridotto in proporzione al valore dei singoli contratti fino alla percentuale massima del 70%.

Il tutto con il rimborso delle spese; quantificato sulla base della "tariffa di riferimento per la categoria degli agenti assicurativi professionisti SNA edizione ottobre 2018" esposta nei locali di agenzia.

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008):

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale*
--------------------------	--	------------------------

ALLIANZ SPA	Settore I e II Settore III Settore IV - autocarri > Q. 40 autocarri<Q.40, motocarri Settore V, VI, VII e N4R Nautica	10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 12,0
AXA ASSICURAZIONI SPA	Settore I e II Settore III, IV, V e polizze a Libro Matricola	9,0 7,0
ALLIANZ DIRECT SPA	Provvigione base Provvigione base polizze provenienti Gruppo Allianz; Provvigione aggiuntiva polizze provenienti Gruppo Allianz; RN Genialloyd per mancato rinnovo di polizze intermedie.	10,0 5,0 1,5 3,0

\*I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale.

#### LEGENDA

Settore I: Autovetture

Settore II: Taxi

Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate

Settore IV: Autocarri, Motocarri per trasporto cose

Settore V: Motocicli, Ciclomotori

Settore VI: Operatrici Semoventi

Settore VII: Macchine Agricole

N4R: Polizze Nuova 4R

Nautica: Polizze RC Natanti

#### Nota

Si informa il Cliente che nel contratto di assicurazione tali percentuali provvigionali potrebbero essere diverse da quelle sopra indicate, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

#### Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

### In conformità all'Allegato 4 -Ter

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzarlo per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerte fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati dell'intermediario per la quale è svolta l'attività di distribuzione

Denominazione sociale: TREVIGROUP S.R.L.

Iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 22/04/2007, con il numero A000165858

### Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.